

(N. 1469)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1415)

d'iniziativa dei Deputati **BARTOLE** e **COPPI** Alessandro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1950

Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Nella spesa di lire 1.800.000.000 occorrente per il completamento della costruzione degli edifici del nuovo ospedale policlinico di Modena, lo Stato concorre in ragione del cinquanta per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante cinquanta per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'ospedale policlinico di Modena, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 2.

I lavori sono eseguiti a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori di conto dello Stato. Gli appalti sono effettuati d'intesa con l'Am-

ministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'Ufficio del genio civile di Modena. Il collaudo è eseguito da una commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 3.

A termini dello statuto del Consorzio ed in conformità alle disposizioni sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) gli edifici del nuovo ospedale sono destinati in perpetuo anche ad uso delle cliniche della Università degli studi di Modena in base a convenzione da stipularsi tra l'Ente comunale di assistenza, l'Istituto Ospedali di Modena e l'Università degli Studi di Modena.

Art. 4.

Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 50.000.000	nell'esercizio	1950-51
» 150.000.000	»	1951-52
» 350.000.000	»	1952-53
» 450.000.000	»	1953-54
» 450.000.000	»	1954-55
» 250.000.000	»	1955-56
» 100.000.000	»	1956-57

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 100.000.000	nell'esercizio	1950-51
» 850.000.000	»	1951-52
» 700.000.000	»	1952-53
» 150.000.000	»	1953-54

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonché consorzi finanziari ed a con-

cordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici. Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio, andranno in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 da stanziare nell'esercizio finanziario 1950-51, vi ne è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge

. . . , n. . . . , concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.